

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE *INGEGNERIA FORENSE, ETICA E DEONTOLOGIA*
VERBALE N° 30 DEL 4 MAGGIO 2021

Premessa

La riunione odierna è stata convocata dalla segreteria dell'Ordine in data 22/04/2021 con comunicazione inviata a tutti gli iscritti.

La riunione si è svolta in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams, con inizio alle ore 18.00.

Presenti in videoconferenza

Sono presenti, oltre all'Ing. Massimo Montrucchio (Referente per il Consiglio dell'Ordine) e l'Ing. Francesco Mascellani (Consigliere dell'Ordine):

Ing. Marco Antonini

Ing. Alessandro Farinella

Ing. Annalisa Fortini

Ing. Stefano Franceschini

Ing. Luciano Guandalini

Ing. Adele Lo Monaco

Ing. Marcello Magagna

Ing. Paola Magri

Ing. Federica Marani

Ing. Rosario Russo

Ing. Giorgio Stagni

Ordine del giorno

1. Presentazione, discussione ed eventuale approvazione della proposta di revisione del codice deontologico curata dal gruppo di lavoro istituito nella precedente riunione del 14/05/2020;
2. presentazione, discussione, ed eventuale approvazione del documento sulle responsabilità e la deontologia degli ingegneri dipendenti curato dal gruppo di lavoro istituito nella precedente riunione del 14/05/2020;
3. varie ed eventuali.

Svolgimento dei lavori

L'ing. Massimo Montrucchio ha esordito con una breve presentazione delle attività svolte dalla commissione, ringraziando chi vi ha dedicato tempo. In particolare, ha evidenziato che nel corso delle ultime riunioni erano state fatte delle riflessioni su due temi: sul codice deontologico, soprattutto per l'applicazione uniforme ed omogenea delle sanzioni, evidenziando che l'attuale codice presenta dei limiti perché agli articoli del codice non è associata la corrispondente sanzione in caso di violazione (come è invece previsto, per esempio, nel codice deontologico degli avvocati); il secondo argomento discusso nelle precedenti riunioni è stato quello della responsabilità e della deontologia degli ingegneri dipendenti. Si era pertanto deciso di istituire due gruppi di lavoro per approfondire le due tematiche e per redigere due documenti da presentare alla Commissione.

Il documento che si intitola "Proposta di revisione del codice deontologico e nuovo regolamento" è stato oggi presentato dall'Ing. Francesco Mascellani, dall'Ing. Giorgio Stagni e dall'Ing. Rosario Russo.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE *INGEGNERIA FORENSE, ETICA E DEONTOLOGIA*
VERBALE N° 30 DEL 4 MAGGIO 2021

Il documento che si intitola “Responsabilità e deontologia degli ingegneri dipendenti” è stato oggi presentato dall’Ing. Paola Magri, dall’Ing. Adele Lo Monaco e dall’Ing. Marco Antonini.

Al termine delle due presentazioni è stata lasciata la parola ai partecipanti per un dibattito ad esito del quale i due documenti sono stati approvati all’unanimità.

L’ing. Massimo Montrucchio si è impegnato a far pubblicare il presente verbale, con allegati i due documenti approvati dalla Commissione, sul sito istituzionale dell’Ordine, nella sezione ‘Commissioni’, sottosezione ‘Commissione Ingegneria Forense, Etica e Deontologia’; si è impegnato inoltre a informare il Consiglio dell’Ordine sull’attività svolta dalla Commissione per dar corso ai successivi passaggi istituzionali.

Si allegano al presente verbale:

1. il documento “Proposta di revisione del codice deontologico e nuovo regolamento”;
2. il documento “Responsabilità e deontologia degli ingegneri dipendenti”;
3. la presentazione del documento “Responsabilità e deontologia degli ingegneri dipendenti”.

Ferrara, 4 maggio 2021

Il Consigliere referente

ing. Massimo Montrucchio



**Commissione Ingegneria Forense, Etica e
Deontologia dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ferrara**

Proposta di revisione del codice deontologico e nuovo regolamento

A cura del "Gruppo di Lavoro"

Ing. Francesco Mascellani

Ing. Rosario Russo

Ing. Giorgio Stagni

Coordinamento del Consigliere Referente per il Consiglio dell'Ordine

Ing. Massimo Montrucchio

Ferrara, aprile 2021

PREMESSA

L'idea di proporre una revisione dell'attuale Codice Deontologico, così come sviluppato sulla base di quello predisposto dal CNI nel 2014 dopo l'introduzione del nuovo Ordinamento Professionale, nasce dall'esperienza scaturita dalla sua applicazione nel Consiglio di Disciplina (organo ordinistico nel quale le indicazioni del Consiglio Direttivo si traducono, se del caso, in provvedimenti disciplinari dopo un procedimento che può ben essere assimilato ad una sorta di 'processo', nel quale si esaminano, si confrontano e si valutano le tesi sostenute dalle Parti, in genere professionista e committente).

Tale procedimento risulta sovente di una complessità formale sproporzionata rispetto alle risorse ed alle strutture degli Ordini con, spesso, conseguenti difficoltà nel perseguire lo scopo per i quali i Consigli di Disciplina sono stati istituiti: istruire utilmente ed equamente i giudizi disciplinari nei confronti degli iscritti.

Per dare un'idea di quello a cui si è mirato con la presente proposta di revisione, si può fare un paragone semplice ed esemplificativo con l'evoluzione delle regole del Codice della Strada. Prima dell'introduzione degli autovelox e della patente a punti le sanzioni per velocità pericolosa o eccedente i limiti erano basate spesso su criteri soggettivi e quindi spesso contestate e fonte di molteplici ricorsi, poi ridottisi proprio in seguito all'introduzione dei due strumenti citati. Essi hanno infatti reso difficile contestare una sanzione fondata su immagini fotografiche e rilievi effettuati con strumentazioni opportunamente tarate e certificate.

In sostanza il lavoro svolto è stato quello di ripercorrere il Codice attuale dell'Ordine, cercando da una parte di perfezionarne l'articolazione per favorire l'oggettivazione dell'infrazione codicistica e, dall'altra, fornire sia agli iscritti che al Consiglio di Disciplina la gradualizzazione della sanzione in rapporto alla minore o maggiore gravità del caso in esame. Tale operazione può essere effettuata mediante l'attribuzione, ad ogni infrazione sanzionabile, di un 'punteggio' (o di una gamma di 'punteggi') da scalare rispetto ad un *plafond* annuo rinnovabile, così come previsto per i 'crediti' per la formazione professionale obbligatoria, come meglio sarà illustrato nella seconda parte di questa presentazione.

Data la nuova e sostanziale modifica di impostazione rispetto a quella del Codice attuale, e considerato che i perfezionamenti del testo di alcuni degli articoli dello stesso più che di un perfezionamento avrebbero meritato una nuova riscrittura (che in questa fase si è evitata per non creare disorientamento), si ritiene quanto mai opportuno che la presente proposta di revisione, prima della discussione in Consiglio, venga presentata e dibattuta in un incontro con gli iscritti, nelle forme e nei modi che verranno ritenuti più opportuni.

INTRODUZIONE

La Commissione Ingegneria Forense – Etica e Deontologia dell'Ordine degli Ingegneri di Ferrara ha esaminato analiticamente il Codice Deontologico vigente per attualizzarlo e aggiornarlo, anche alla luce delle disposizioni - non ancora in esso introdotte - che hanno modificato il decreto-legge sulla concorrenza del 2012 sull'obbligo dei professionisti di fornire ai clienti comunicazioni scritte sui termini dell'incarico nonché sulle specializzazioni conseguite.

Con l'occasione si prospetta anche un "rinfrescamento" lessicale con la sostituzione di alcuni termini desueti, quali, ad esempio, il 'decoro', che potrebbe lasciare il posto ad una più attuale 'dignità' o 'reputazione'.

Nel documento elaborato sono evidenziate con il colore rosso le parti eliminate e aggiunte.

Al fine, poi, di agevolare l'esercizio delle funzioni disciplinari, come specificato nella premessa, il gruppo di lavoro, ad esito di un'attenta ponderazione, ha ritenuto di attribuire ad ogni articolo un valore numerico, per proporre, oltre alla revisione del Codice, l'applicazione del seguente nuovo regolamento:

- 1) il 1° gennaio 2022 a ogni ingegnere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara sarà attribuita una dotazione di 120 punti;
- 2) il punteggio di cui al punto 1) potrà subire decurtazioni per le violazioni dei doveri dell'ingegnere previsti dal Codice Deontologico ed accertate dal Consiglio di Disciplina;
- 3) la misura delle decurtazioni di cui al punto 2) viene indicata - per ogni violazione - nel Codice Deontologico;
- 4) in generale la decurtazione di cui al punto 3) potrà essere variata nella misura massima del 20%, esclusivamente a giudizio del Consiglio di Disciplina, per lo specifico caso trattato; tuttavia, in casi particolari, che il Consiglio di Disciplina valuterà sempre a sua discrezione, sono ammessi scostamenti superiori;
- 5) la mancanza di violazioni nell'anno solare determina l'attribuzione di 10 punti, fino al raggiungimento di massimo 120 punti complessivi;
- 6) il Consiglio di Disciplina ha l'obbligo di applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
 - l'avvertimento con punteggio inferiore o uguale a 110;
 - la censura con punteggio inferiore o uguale a 100;
 - la sospensione dall'esercizio professionale per un mese con punteggio inferiore o uguale a 90;
 - la sospensione dall'esercizio professionale per tre mesi con punteggio inferiore o uguale a 70;
 - la sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi con punteggio inferiore o uguale a 40;
 - la cancellazione dall'Albo con punteggio inferiore o uguale a zero.

Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara

PREMESSE

Gli iscritti all'albo degli ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che **la loro attività l'attività dell'ingegnere** è una risorsa **della nazione** che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

Sono consapevoli che, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente **ad aggiornare le proprie competenze**, a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.

Sono altresì consapevoli che è **loro dovere deontologico** primario **dell'ingegnere** svolgere la professione in aderenza ai principi costituzionali ed alla legge, sottrarsi ad ogni forma di condizionamento diretto od indiretto che possa alterare il corretto esercizio dell'attività professionale e, in caso di calamità, rendere disponibili le proprie competenze coordinandosi con le strutture preposte alla gestione delle emergenze presenti nel territorio.

Sulla base di tali principi, in osservanza alla legge fondamentale ed in particolar modo ai seguenti articoli della Costituzione:

- art. 4, comma 2: "ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società",
- art. 9: "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione",
- art. 41, commi 1-2: "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana",

stabiliscono liberamente di approvare il seguente Codice Deontologico, che dovrà essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti, anche operando al di fuori degli ambiti nazionali al fine di garantire il rigoroso rispetto dei valori di legalità e responsabilità sociale, a tutela della dignità e **dell'immagine del decoro** della professione.

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Principi generali

- 1.1 La professione di ingegnere deve essere esercitata nel rispetto **dell'ordinamento professionale**, delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o da suoi organi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario e **sovranazionale**.
- 1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

- 2.1 Le presenti norme si applicano agli iscritti ad ogni settore e in ogni sezione dell'albo, in qualunque forma gli stessi svolgano l'attività di ingegnere e sono finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e **al ruolo dell'ingegnere nella società del decoro della professione**.
- 2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.
- 2.3 Il rispetto delle presenti norme **è é** dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

CAPO II - DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

- | | | |
|-------|--|----|
| 3.1 | L'ingegnere sostiene e difende il decoro la dignità e la reputazione della propria professione. | 10 |
| 3.2 | L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti. | 20 |
| 3.3 | L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione. | 20 |
| 3.4 | L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura. | 20 |
| 3.5 | Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale definitivamente accertata, per comportamenti riferibili all'esercizio della professione di ingegnere . | |
| 3.5.a | Evasione lieve | 20 |
| 3.5.b | Evasione rilevante | 40 |

3.5.c	Evasione grave	70
Art. 4 - Correttezza		
4.1	L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti. L'ingegnere accetta di svolgere prestazioni professionali solo quando ritenga di avere adeguata preparazione e competenza, idonei mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.	20
4.2.1	L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a soggetti che per norme vigenti non le possono svolgere.	20
4.2.2	L'ingegnere non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a soggetti che per norme vigenti non le possono svolgere.	40
4.3	Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.	40
4.4	Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.	
4.4.a	Difformità lieve	10
4.4.b	Difformità rilevante	20
4.4.c	Difformità grave	40
4.5	L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli pattuiti e dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.	40
4.6	L'ingegnere non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.	40
4.7	L'ingegnere verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell'attività professionale e rifiuta di formulare offerte, accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime, nonché e palesemente e gravemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e qualità.	70
Art. 5 - Legalità		
5.1	Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento di attività professionale in mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza o in periodo di sospensione ; al di fuori del/i settore/i e della sezione di iscrizione all'albo corrispondente, nonché durante il periodo di sospensione dall'esercizio della professione.	70
5.2	Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi o giudiziari costituisce violazione disciplinare. In particolare:	
5.2.a	con colpa lieve	20
5.2.b	con colpa grave	40
5.2.c	con dolo	70
5.3	Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.	100
Art. 6 - Riservatezza		
6.1	L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale formalmente conferito. In particolare:	
6.1.a	con colpa lieve	20
6.1.b	con colpa grave	40
6.1.c	con dolo	70
6.2	L'ingegnere è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale.	20
Art. 7 - Formazione e aggiornamento		
7.1	L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.	
7.2	L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge e dai regolamenti in vigore. Quindi, nel caso in cui eserciti indebitamente un'attività professionale, in carenza di formazione obbligatoria, si applicano le decurtazioni di seguito indicate.	

7.2.a	Possesso CFP fino a 29	10
7.2.b	Possesso CFP fino a 20	20
7.2.c	Possesso CFP fino a 10	40
7.2.d	Assenza totale di CFP	70
Art. 8 - Assicurazione professionale		
8.1	Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.	40
8.2	L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente cliente, obbligatoriamente in forma scritta , gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.	20
Art. 9 - Pubblicità informativa		
9.1	La pubblicità informativa, con ogni mezzo, è libera . Deve rispettare la dignità e la reputazione ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e deve può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti all'albo sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.	20
9.2	Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli o denigratorie.	20
Art. 10 - Rapporti con il committente		
10.1	L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare conformare la propria attività ai a principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al, rispettando il mandato ricevuto.	20
Art. 11 - Incarichi e compensi		
11.1	L'ingegnere al momento dell'affidamento dell'incarico professionale deve definire con chiarezza i termini dell'incarico conferito e deve pattuire per iscritto il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso, nei modi e nelle forme previste dalle normative vigenti.	20
11.2	L'ingegnere è é tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l'entità della variazione.	20
11.3	La misura del compenso, laddove non imposta dalla legge , è correlata all'importanza del lavoro svolto e della dignità professionale dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.	10
11.4	L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari e solo quando sussistano valide motivazioni ideali, sociali ed umanitarie.	10
11.5	Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.	
Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni		
12.1	L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.	10
12.2	L'ingegnere deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.	20
12.3	L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.	10
12.4	L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.	20
12.5	L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.	20
CAPO III - RAPPORTI INTERNI		
Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti		
13.1	L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.	10
13.2	Costituisce infrazione alla regola deontologica alle regole deontologiche l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.	20
13.3	L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.	20
13.4	L'ingegnere non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire in un incarico un altro ingegnere o altro tecnico, già incaricato per una specifica prestazione.	40

13.5	L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell'incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell'Ordine.	10
13.6	In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.	10
13.7	L'ingegnere sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato il subentro nell'incarico avvenga senza danni per il committente, fornendo al nuovo professionista, nel rispetto delle clausole contrattuali , tutti gli elementi per permettergli la prosecuzione dell'incarico nell'incarico .	20
13.8	L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, in forma collegiale o in gruppo raggruppamento , solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo raggruppamento . Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.	10
13.9	L'ingegnere collabora con i colleghi e li supporta, ove richiesto, nel caso i colleghi che subiscono subiscano pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria.	10
Art. 14 - Rapporti con collaboratori		
14.1	L'ingegnere può ricorrere a collaboratori sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile .	
14.2	I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.	
14.2.a		Scorrettezza lieve 10
14.2.b		Scorrettezza rilevante 20
14.2.c		Scorrettezza grave 40
14.3	L'ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere si assume altresi la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.	10
14.4.1	L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale non autorizzato dal committente o che porti allo sfruttamento di esse del lavoro medesimo deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo .	20
14.4.2	L'ingegnere deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.	40
14.5	L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.	10
14.6	Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.	
14.6.a		Inadeguatezza lieve 10
14.6.b		Inadeguatezza rilevante 20
14.6.c		Inadeguatezza grave 40
14.7	Nei rapporti con i tirocinanti, l'ingegnere è tenuto a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vista tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche.	10
14.8	Parimenti l'ingegnere tirocinante deve improntare il rapporto con il professionista, presso il quale svolge il tirocinio, alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.	10
Art. 15 - Concorrenza		
15.1	La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.	
15.2.1	L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.	20
15.2.2	L'ingegnere deve astenersi dall'esaltare le proprie qualità con false affermazioni e/o attestazioni	40
15.3	E' sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.	10
15.4	L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:	
15.4.1	1- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;	20
15.4.2	2- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;	10
15.4.3	3- attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;	20
15.4.4	4- utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;	40
15.4.5	5- partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;	40

15.4.6	6- abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.	20
Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria		
16.1	Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.	
16.2	Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo raggruppamento ed a e dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione.	20
16.3	Nel caso di associazione professionale è è disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.	
16.4	La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo. La società tra professionisti (STP) è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine professionale al quale risulta iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della STP.	
CAPO IV - RAPPORTI ESTERNI		
Art. 17 - Rapporti con le istituzioni		
17.1.1	L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.	20
17.1.2	L'ingegnere dipendente delle Istituzioni deve astenersi dallo svolgere incarichi professionali retribuiti qualora non ne ottenga espressa autorizzazione, se necessaria.	20
17.2	L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.	40
17.3	L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarne utilità nella propria attività professionale. Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.	40
Art. 18 - Rapporti con la collettività		
18.1	L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.	
Art. 19 - Rapporti con il territorio		
19.1	L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.	10
19.2	Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.	10
19.3	L'ingegnere non può progettare o dirigere o collaudare opere civili/industriali abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.	
19.3.a	In caso di abusi e difformità non gravi	40
19.3.b	In caso di abusi e difformità gravi	70
CAPO V - RAPPORTI CON L'ORDINE		
Art. 20 - Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno		
20.1.1	L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.	20
20.1.2	Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine e dal suo Presidente dell'Ordine , di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti. Tale obbligo è esteso alle convocazioni da parte del Consiglio di disciplina territoriale.	40
20.2	L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente a tutti gli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine (quota di iscrizione, diritti per il rilascio del parere di congruità dell'Ordine, rilascio di certificati di iscrizione, quote di iscrizione ad eventi formativi, ecc.). In caso di non osservanza di quanto sopra il Consiglio dell'Ordine ne darà immediata comunicazione al Consiglio di Disciplina per gli opportuni accertamenti con le tempistiche previste dallo specifico regolamento dell'Ordine.	100
20.3	L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.	20

20.4	<p>L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:</p> <p>a) comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;</p> <p>b) svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;</p> <p>c) accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;</p> <p>d) prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;</p> <p>e) presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;</p> <p>f) controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui partecipa.</p>	20
CAPO VI - INCOMPATIBILITA'		
Art. 21 - Incompatibilità		
21.1	<p>L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.</p>	70
21.2	<p>Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni in cui le clausole del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali di competenza territoriale), pregiudizievoli ai dei diritti e del decoro dell'ingegnere e della dignità degli ingegneri, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente tramite pubblicazione sul sito Internet istituzionale.</p>	70
21.3	<p>Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione deve astenersi, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.</p>	70
21.4	<p>L'ingegnere non può accettare la nomina ad arbitro e ausiliario del giudice e comunque non può assumere in qualsivoglia veste la figura di soggetto giudicante se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.</p>	70
21.5	<p>L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.</p>	70
21.6	<p>L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:</p> <p>a) posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;</p> <p>b) esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);</p> <p>c) collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.</p>	70
Art. 22 - Sanzioni		
22.1	<p>La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale con l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537 e tenendo conto delle presenti linee guida.</p>	
CAPO VII		
Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI		
23.1	<p>Il presente Codice, con il relativo Regolamento di Attuazione:</p> <p>a) è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;</p> <p>b) è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita e approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri.</p>	

APPENDICE SUI CTU		
Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI		
	Nell'espletamento del proprio incarico il CTU è fedele ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza, imparzialità e contraddittorio.	70
Art. 2 - INDIPENDENZA		
	Il CTU ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica ed intellettuale rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.	70
Art. 3 - DOVERI E POTERI		
3.1	Il CTU deve osservare le norme deontologiche della propria professione.	
3.2	Nell'espletamento dell'incarico il CTU deve attenersi scrupolosamente ai dettami del codice di procedura civile, delle relative disposizioni attuative e, in generale, delle norme che regolano il processo, prestando particolare attenzione, qualora sorgano questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, a valutare la necessità o l'opportunità di informare il Giudice in merito.	20
Art. 4 - INCOMPATIBILITÀ E INCOMPETENZA		
4.1	Per i casi previsti dall'art 51 del cpc, il ctu ha l'obbligo di presentare domanda di astensione entro tre giorni dalla data dell'udienza di conferimento dell'incarico.	70
4.2	Il CTU, al di là delle previsioni delle norme processuali sui motivi di astensione dall'assumere l'incarico, deve rendere edotto il Giudice di rapporti - anche pregressi - di lavoro o di stretta amicizia con una delle parti in causa, in modo che sia il Giudice a valutare la loro eventuale rilevanza.	10
4.3	Il CTU informerà il Giudice nel caso la consulenza verta prevalentemente su una materia in cui non si possiedono le previste "speciali competenze", in modo che il Giudice possa valutare l'opportunità della sostituzione del consulente.	20
4.4	A maggior ragione, il CTU informerà il Giudice nel caso la consulenza verta prevalentemente su una materia in cui non si possiedano le competenze professionali previste dalla legge.	40
Art. 5 - CONDOTTA		
5.1	Il CTU opera con coerenza, diligenza, educazione, professionalità, puntualità e zelo.	20
5.2	Il CTU non può esaminare i quesiti con una parte – né con il suo avvocato o consulente tecnico – al di fuori delle riunioni peritali.	40
5.3	Nello svolgimento delle funzioni di CTU l'incaricato deve fissare le date delle riunioni peritali con adeguato preavviso, in modo da consentire a tutti gli aventi diritto a parteciparvi e tenendo conto, per quanto possibile, degli altrui impegni professionali pregressi, ma avendo cura, al contempo, di evitare differimenti conseguenti a strumentali richieste di proroga delle parti o che, comunque, abbiano l'effetto di estendere inutilmente i tempi della procedura.	10
5.4	Il CTU non svolge una normale consulenza professionale e il suo preciso ruolo è quello di fornire il proprio contributo tecnico quale ausiliare del Giudice per la ricerca della verità processuale (nel processo civile) sulla base dei soli atti e documenti di causa ed eventualmente svolgendo le specifiche attività e/o gli accertamenti autorizzati dal Giudice; il CTU non dovrà esorbitare i limiti del proprio mandato.	10
5.5.1	Il CTU deve impegnarsi a espletare l'incarico entro il termine accordato dal Giudice e, ove si renda conto di avere necessità di un tempo maggiore, per giustificati motivi, provvederà a formulare espressa istanza di proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini.	10
5.5.2	Il CTU deve impegnarsi a espletare l'incarico entro il termine accordato dal Giudice e, ove si renda conto di avere necessità di un tempo maggiore, per giustificati motivi, provvederà a formulare espressa istanza di proroga entro la scadenza dei termini.	40
5.6	Il CTU deve essere cosciente della funzione pubblica svolta e di tutti i risvolti ad essa connessi, anche relativamente alla segnalazione al Giudice di eventuali situazioni di illecito rilevate.	20
5.7	Il CTU profonde il proprio massimo impegno nell'espletare l'incarico indipendentemente dall'importanza o dal valore della causa.	10
Art. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY		
6.1	Il CTU è tenuto al segreto professionale; a tutela della privacy deve mantenere il massimo riserbo su tutti gli elementi relativi alla causa dei quali è venuto a conoscenza nel corso delle operazioni peritali.	
	Violazione involontaria	20
	Violazione volontaria	40
	Violazione per utilità	70
6.2	Il CTU è tenuto alla conservazione degli atti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della sua attività (tenendo pure conto della possibilità di essere chiamato a chiarimenti durante lo svolgimento della causa).	10
Art. 7 - RAPPORTI CON LE PARTI		
7.1	Il CTU è tenuto a mantenere un atteggiamento rispettoso e bilanciato nei confronti delle parti, e dei loro difensori e consulenti tecnici; in particolare, il CTU dev'essere consapevole che tutti i consulenti di parte hanno pari dignità.	20
7.2	Il CTU comunica con le parti nel corso delle riunioni peritali o per il tramite della Posta Elettronica Certificata (PEC).	10

7.3	Il CTU non potrà accettare incarichi professionali dalle parti prima della sentenza definitiva della causa.	40
Art. 8 - AUSILIARI		
8.1	Il CTU sceglie i propri eventuali ausiliari senza scopo di lucro e speculativi.	40
8.2	Il CTU informa preliminarmente l'ausiliare dell'attività che dovrà svolgere e dell'obbligo di tutelare la privacy delle parti processuali.	10
8.3	Il CTU non incarica soggetti terzi a compiere attività ausiliarie inerenti al mandato ricevuto dal Giudice se non può garantire in prima persona il pagamento delle relative prestazioni.	20
8.4	Il CTU verifica preliminarmente, per quanto possibile, l'insussistenza di conflitto d'interessi dell'ausiliare.	20
Art. 9 - OPERAZIONI PERITALI		
9.1	Il CTU deve favorire il regolare e proficuo svolgimento delle operazioni peritali.	
9.2	Il CTU non può effettuare registrazioni audio o video in sede di operazioni peritali, salvo che non vi sia il previo consenso formale di tutti i presenti o che non sia espressamente autorizzato dal Giudice.	40
9.3	Il compito del CTU di svolgere le proprie verifiche in piena autonomia ed indipendenza non implica lo svolgimento delle operazioni peritali a prescindere dal contributo dei consulenti tecnici delle parti, rispettandone la funzione e consentendo ai medesimi di esprimere ragionamenti, opinioni, valutazioni, osservazioni nell'interesse delle parti che assistono, nonché, con le modalità assegnate dal Giudice, di esprimere le formali osservazioni alla propria relazione.	10
9.4	In ogni caso e anche in mancanza di precise indicazioni del Giudice, il CTU deve garantire il contraddittorio tra le parti, facendo sì che nel corso delle riunioni i presenti abbiano sempre la possibilità di esprimere i loro ragionamenti e presentare, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.	40
9.5	Il CTU è tenuto a redigere i verbali delle operazioni peritali - in particolare dei sopralluoghi, descrivendo quanto fatto, constatato e avvenuto - e renderli puntualmente disponibili alle parti.	10
9.6	Il CTU non può impedire, senza giustificato motivo, la partecipazione alle attività autorizzate dal Giudice che consistono nell'esame e nell'acquisizione di atti presso Pubblici Uffici alle parti che ne facciano richiesta.	20
9.7	Il CTU è tenuto a rendere noti alle parti i risultati relativi ad accessi agli atti ed eventuali rilievi, verifiche, prove effettuati nel corso delle operazioni peritali.	20
9.8	Il CTU non può acquisire nuovi documenti dalle parti nel corso delle operazioni peritali, a meno che tutte le parti lo richiedano formalmente o il Giudice autorizzi.	20
9.9	Il CTU valuta le richieste delle parti in merito alle verifiche e, per quelle che ritiene motivatamente necessarie, presenta istanza al Giudice per essere autorizzato a eseguirle; il CTU non deve far lievitare i costi della consulenza, proponendo di eseguire accertamenti non necessari.	10
9.10	Il CTU, a fronte di comportamenti dilatori, pretestuosi o offensivi delle parti, deve riferire la circostanza al Giudice, affinché Questi possa disporre i provvedimenti del caso.	10
Art. 10 - RISPOSTA AI QUESITI		
10.1	Il CTU non deve utilizzare un linguaggio altamente specialistico, incomprensibile ai più.	10
10.2	Il CTU deve rispondere unicamente ai quesiti stabiliti dal Giudice.	10
10.3	Il CTU avrà cura di astenersi dall'entrare nel merito di questioni che non sono di sua competenza, con particolare riguardo ai profili squisitamente giuridici, e si limiterà a fornire quanti più elementi possibili di natura tecnica utili a chi dovrà operare valutazioni e determinazioni secondo il diritto.	10
Art. 11 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE		
11.1	Il CTU, nel tentare la pacificazione delle parti, deve evitare di proporre un accordo basato sulla semplificazione tra le richieste economiche delle parti in causa.	10
11.2	Il CTU, nel corso di un esperimento transattivo, è tenuto a garantire l'assoluta riservatezza delle sessioni private (che potranno svolgersi solo se formalmente autorizzate dalle parti) e a tenere una condotta improntata al principio di correttezza e onestà, evitando accuratamente, in particolare, di esprimere privatamente alle singole parti un diverso e fuorviante orientamento, per condizionarle psicologicamente e indurle a un accordo stragiudiziale.	20
Art. 12 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		
	Il CTU è tenuto ad aggiornare ed approfondire le proprie conoscenze nelle materie in cui ha dichiarato di possedere "speciali competenze" e a partecipare a convegni e seminari su tematiche forensi e procedurali.	10
Art. 13 - REQUISITI		
	Il CTU, a tutela della collettività, deve preventivamente risultare munito di polizza professionale per la responsabilità civile espressamente estesa alle responsabilità derivanti dallo svolgimento di tali funzioni.	20
Art. 14 - TUTORAGGIO		
	Il CTU si rende disponibile a trasmettere la conoscenza tecnica forense, svolgendo attività di tutoraggio a favore degli aspiranti all'iscrizione all'albo dei CTU.	10

APPENDICE SUI CTP		
Art. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI		
1.1	Nell'espletamento del proprio incarico il CTP è fedele ai principi di correttezza nei confronti del CTU e dei colleghi CTP, e di lealtà nei confronti della parte assistita.	20
1.2	Il CTP è tenuto a operare con diligenza e in buona fede; in particolare, non può sostenere – consapevolmente – elementi falsi o errati a favore della parte assistita.	20
1.3	Il CTP si astiene dal contattare il CTU per questioni che devono essere discusse nel corso delle operazioni peritali nel contraddittorio tra le parti.	20
Art. 2 - DOVERI E POTERI		
2.1	Il CTP deve osservare le norme deontologiche della propria professione.	
2.2	Nell'espletamento dell'incarico il CTP deve conoscere i dettami del codice di procedura civile, delle relative disposizioni attuative e, in generale, delle norme che regolano il processo, specificatamente per la parte riguardante lo svolgimento delle operazioni peritali.	10
2.3	Il CTP ha diritto di partecipare alle operazioni peritali ed ha facoltà di presentare al CTU, per iscritto o a voce, osservazioni e/o istanze sino al termine delle stesse.	
2.4	Di norma, il CTP partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il CTU.	
2.5	Il CTP deve essere consapevole che in occasione delle operazioni peritali non può farsi sostituire, delegando un terzo, né può farsi assistere da propri ausiliari, salvo espressa autorizzazione del Giudice.	
2.6	Il CTP, nel processo ordinario di cognizione, non può produrre documentazione nuova durante lo svolgimento delle operazioni peritali, salvo l'unanime consenso delle parti e/o l'autorizzazione in tal senso del Giudice al CTU.	
Art. 3 - COMPETENZA		
	Il CTP non accetta incarichi nei casi in cui ritenga di non avere non abbia adeguata preparazione e competenza e/o nei casi in cui ritenga di non avere non abbia adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.	10
Art. 4 - CONDOTTA		
4.1	Il CTP opera con coerenza, diligenza, educazione, professionalità, puntualità e zelo.	10
4.2	Il CTP si astiene dal richiedere al CTU strumentali rinvii delle riunioni peritali già fissate, limitando tali richieste ai soli casi di stretta necessità, a meno che non vi sia stato previo accordo con i colleghi CTP.	10
4.3	Il CTP profonde il proprio massimo impegno nell'espletare l'incarico indipendentemente dall'importanza o dal valore della causa.	
Art. 5 - TUTELA DELLA PRIVACY		
5.1	Il CTP è tenuto al segreto professionale; a tutela della privacy deve mantenere il massimo riserbo su tutti gli elementi relativi alla causa dei quali è venuto a conoscenza leggendo gli atti e durante le operazioni peritali.	
	Violazione involontaria	20
	Violazione volontaria	40
	Violazione per utilità	70
5.2	Il CTP è tenuto alla conservazione degli atti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della sua attività.	10
Art. 6 - RAPPORTI CON LE PARTI		
	Il CTP è tenuto a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del CTU e corretto nei confronti delle controparti, dei loro difensori e consulenti tecnici.	20
Art. 7 - RAPPORTI CON I GIUDICI		
	Il CTP che partecipa alle udienze e alle camere di consiglio interloquisce con il Giudice solo se è dallo stesso appositamente autorizzato.	20
Art. 8 - OPERAZIONI PERITALI		
8.1	Il CTP dovrà fornire supporto tecnico alla posizione della parte assistita mediante un dialogo costruttivo con il CTU ed i colleghi CTP, affinché tutte le ragioni tecniche siano esposte al meglio sia al CTU sia al Giudice.	
8.2	Il CTP non deve ostacolare il regolare e proficuo svolgimento delle operazioni peritali.	10
8.3	Il CTP non può effettuare registrazioni audio e/o video in sede di operazioni peritali, salvo che non vi sia il previo consenso formale di tutti i presenti.	20
8.4	Il CTP, nel caso in cui proponga al CTU di eseguire ulteriori indagini rispetto a quelle da questi già previste, dovrà adeguatamente motivare la proposta.	
Art. 9 - FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL CTU		
	Il CTP si impegna a integrare il contraddittorio sviluppato dal CTU nel corso delle operazioni peritali, tenendo comunque conto della migliore strategia difensiva nell'interesse della parte assistita.	
Art. 10 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE		
	Il CTP partecipa al tentativo di conciliazione nei limiti della delega a lui specificatamente conferita dalla parte.	
Art. 11 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		

Il CTP è tenuto ad aggiornare ed approfondire le proprie conoscenze in materia di consulenza tecnica forense, partecipando a convegni e seminari.

10

Art. 12 - REQUISITI

Il CTP, a tutela della propria parte, deve essere munito di polizza professionale per la responsabilità civile espressamente estesa alle responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'incarico, e deve dichiararlo al momento dell'assunzione dell'incarico.

20



**Commissione Ingegneria Forense, Etica e
Deontologia dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ferrara**

Responsabilità e deontologia degli ingegneri dipendenti

A cura del "Gruppo di Lavoro"

Ing. Marco Antonini

Ing. Adele Lo Monaco

Ing. Antonino Marici

Hanno inoltre collaborato:

Ing. Annalisa Fortini

Ing. Giulia Lupi

Ing. Paola Magri

Coordinamento del Consigliere Referente per il Consiglio dell'Ordine

Ing. Massimo Montrucchio

Ferrara, aprile 2021

Sommario

PREMESSA.....	2
1 – Introduzione	3
2 – I ruoli dell’ingegnere dipendente	5
3 - Obiettivi del documento.....	6
4 - Valorizzare la figura dell’ingegnere	6
4.1 - Codice deontologico.....	7
4.2 - Gli ingegneri dipendenti: responsabilità e aspetti contrattuali	7
4.3 - Commissione Ingegneri Dipendenti	8
4.4 - Creazione di una rete tra le Commissioni Ingegneri Dipendenti e le Associazioni di Ingegneri Dipendenti	8
5 - Come sviluppare nuovi servizi	9
5.1 - Aggiornamento normativo e norme tecniche.....	10
5.2 - Aspetti fiscali per gli ingegneri dipendenti che svolgono la libera professione	10
5.3 – Offerta formativa	11
5.4 – Crediti Formativi Professionali.....	12
5.5 - Catalogo dei servizi e convenzioni.....	12
CONCLUSIONI	14
Allegato 1: Ruoli, compiti e responsabilità degli ingegneri dipendenti.....	15
Allegato 2: Enti normatori e norme tecniche	19
Bibliografia.....	20
Sitografia.....	20

PREMESSA

L'idea di sviluppare il presente documento ha preso le mosse dalle considerazioni rese dagli ingegneri dipendenti nel corso delle riunioni della Commissione 'Ingegneria Forense, Etica e Deontologia' dell'Ordine, nelle quali si trattano abitualmente, oltre alle questioni che riguardano gli ingegneri impegnati nella consulenza tecnica giudiziaria (CTU e CTP), anche temi di interesse più generale, ma sempre attinenti agli scopi istituzionali che la Commissione si è data, quali l'individuazione delle responsabilità e il rispetto della deontologia professionale.

Gli ingegneri dipendenti, però, hanno rilevato che i seminari, i convegni e i corsi organizzati dalla Commissione hanno avuto in passato un taglio rivolto soprattutto ai liberi professionisti, perciò hanno costituito un gruppo di lavoro a partecipazione volontaria, che con il passaparola si è allargato anche ad altri colleghi non frequentatori abituali della Commissione Ingegneria Forense, e hanno stilato una serie di proposte e suggerimenti. Non essendo ancora stata istituita presso il nostro Ordine una Commissione di Ingegneri Dipendenti, è stato inevitabile che i colleghi, ad esito del confronto tra essi instauratosi, abbiano 'toccato' anche questioni che eccedono quanto di competenza della Commissione Ingegneria Forense. A beneficio della categoria degli Ingegneri Dipendenti sono state raccolte le ulteriori osservazioni e idee, poiché si è ritenuto che alcune di queste potranno (dovranno) fin da subito essere prese in considerazione dal Consiglio dell'Ordine per l'offerta di nuovi servizi, e che le altre siano certamente meritevoli di essere approfondite (dalla nuova commissione da istituire ad hoc) per sensibilizzare e contribuire all'attivazione di un 'tavolo' anche a livello nazionale per la valorizzazione del ruolo.

1 – Introduzione

Il Gruppo di Lavoro ha preliminarmente esaminato lo studio pubblicato dal CNI “Gli ingegneri che svolgono attività di lavoro dipendente in Italia” (c.r. 319) di aprile 2014, il quale ha posto le basi per avviare una riflessione anche presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ferrara sulla figura dell'ingegnere nei diversi ruoli professionali e sulla necessità di avviare un percorso di valorizzazione, con particolare riferimento all'ingegnere dipendente.

Lo studio sopra citato ha infatti evidenziato le molteplici attività nelle quali gli ingegneri dipendenti sono occupati, e messo in luce anche differenze tra i dipendenti privati e quelli pubblici, tra i quali i docenti sia di scuola media che universitari.

Appare comunque esistere un filo conduttore che accomuna entrambe le categorie: se da una parte la professione dell'ingegnere dipendente - sia pubblico che privato - offre buone garanzie di stabilità, dall'altra appare difficile, in particolare per le fasce di età più giovani, trovare una collocazione contrattuale adeguata alla professionalità che l'ingegnere è in grado di esprimere, che si ripercuote sulle responsabilità alle quali il dipendente è chiamato a rispondere e che spesso non sono coerenti con la qualifica attribuita.

Un altro elemento di rilievo che emerge dallo studio sopra citato è quello della formazione, alla quale non tutti gli ingegneri dipendenti hanno accesso con modalità adeguate e che spesso risulta non coerente con l'attività svolta, soprattutto se si considera la difficoltà di acquisire crediti formativi, che poco hanno a che fare con l'ingegnere che non svolge la libera professione.


Infine un aspetto importante che emerge dallo studio è il rapporto con l'Ordine, che appare diverso tra gli ingegneri vecchio ordinamento, la cui quota di iscritti è di poco inferiore al 95%, e quelli magistrali/specialistici la cui quota scende al 90,6%. Ancor più bassa la quota di laureati triennali iscritti all'albo: 87,4%. Da considerare anche la percentuale di ingegneri, che sembra non trascurabile, che non si iscrive all'Ordine ritenendo l'iscrizione non utile né necessaria per chi non esercita la libera professione. All'Ordine viene comunque chiesto, da un'ampia maggioranza del campione esaminato, di tutelare gli interessi dell'ingegnere dipendente nella contrattazione collettiva, di fornire adeguati strumenti di formazione e servizi di consulenza per gli iscritti, oltre ad impegnarsi per elaborare proposte normative.

Per iniziare quindi ad affrontare alcuni dei temi emersi come criticità, il gruppo di lavoro ha ritenuto necessario avere un primo quadro di riferimento riguardo agli iscritti all'Ordine di Ferrara ed ha esaminato lo studio: “COME CAMBIA L'INGEGNERIA A FERRARA - Statistiche sull'Albo degli Ingegneri della Provincia di Ferrara”, elaborato da un altro Gruppo di Lavoro formatosi in seno alla Commissione Ingegneria Forense per dare un supporto allo svolgimento del presente lavoro.

Predetto studio mette a confronto la composizione degli iscritti del 2020 rispetto a quelli del 2000 facendo emergere interessanti spunti di riflessione.


Nel 2000 il numero degli iscritti era di 775, suddiviso come di seguito riportato:

- settore civile-ambientale 42,97 %
- settore industriale 44,00 %
- settore dell'informazione 13,03%




Nel 2020 il numero degli iscritti è di 1.178, suddiviso come di seguito riportato:

- settore civile-ambientale 57,05%
- settore industriale 30,81%
- settore dell'informazione 12,14%




Nel 2000 gli iscritti avevano un'occupazione nei seguenti settori:

- libero professionista 44%
- dipendente privato 36%
- dipendente pubblico 13%
- docente, dottorando, ricercatore 7%
- imprenditore 0%



Nel 2020 gli iscritti hanno un'occupazione nei seguenti settori:

- libero professionista 48%
- dipendente privato 31%
- dipendente pubblico 14%
- docente, dottorando, ricercatore 5%
- imprenditore 2%



Come si evince negli ultimi 20 anni il numero degli iscritti è aumentato notevolmente, di quasi il 50%, ma a fronte di tale aumento si è notevolmente ridotta la compagine degli ingegneri del settore industriale a vantaggio degli ingegneri del settore civile-ambientale, anche per effetto dell'istituzione di nuovi corsi di Laurea.

Se guardiamo all'occupazione, si assiste all'ingresso degli imprenditori che rappresentano il 2% degli iscritti, ad un aumento del 4% dei liberi professionisti, ad un lieve aumento (inferiore all'1%) dei dipendenti pubblici e ad una diminuzione del 5% degli ingegneri dipendenti privati e del 2% dei docenti.

Per ulteriori dettagli relativamente all'analisi degli iscritti dell'Ordine degli Ingegneri di Ferrara si rimanda allo studio integrale "COME CAMBIA L'INGEGNERIA A FERRARA".

2 – I ruoli dell'ingegnere dipendente

L'ingegneria negli ultimi decenni ha visto una crescita e diversificazione nei vari settori produttivi nei quali l'ingegnere svolge la propria attività professionale.

In tale contesto con il passare degli anni, al di là delle diverse tipologie di specializzazione, siamo giunti ad una separazione della categoria in tre distinti gruppi: i liberi professionisti, i dipendenti e gli imprenditori.

Gli ingegneri dipendenti sono peraltro la categoria che ha visto a Ferrara la maggiore diminuzione degli iscritti nell'arco del periodo analizzato (2000-2020), e risulta pertanto doveroso esaminare le loro condizioni e cercare di inquadrarle meglio nell'ambito delle attività dell'Ordine.

Gli ingegneri che esercitano attività professionali con rapporto di lavoro subordinato possono essere suddivisi in due distinti gruppi:

- a) ingegneri dipendenti di Pubbliche Amministrazioni o Aziende pubbliche, che spesso hanno avuto accesso al ruolo anche grazie al possesso dell'abilitazione professionale e/o dell'iscrizione all'Albo e che non sempre svolgono attività riservate¹ per le quali non sarebbe quindi obbligatoria l'iscrizione all'Ordine. Tra essi anche i docenti che si distinguono tra insegnanti di scuole primarie e secondarie e docenti universitari;
- b) ingegneri che esercitano attività come dipendenti in aziende private, dove possono svolgere attività non riservate¹ per le quali non è obbligatoria l'iscrizione all'Ordine. Nelle Aziende private il tema della firma spesso non esiste in quanto la stessa è a carico del datore di lavoro, come l'assicurazione individuale.

Le mansioni nelle quali è impegnata la maggior parte degli ingegneri dipendenti pubblici e privati sono le seguenti: progettazione, direzione lavori e collaudi, istruttoria tecnica-amministrativa, gestione organizzativa, sicurezza, qualità e manutenzione.

Si ritiene necessario restituire prestigio alla figura dell'Ingegnere dipendente, conducendo azioni comuni per valorizzare tale professionalità che risulta sempre più poliedrica, trovando le motivazioni atte a stimolare la categoria attraverso attività di tipo promozionale (cioè lobbistico, nel senso positivo del termine) che comunque portino avanti, senza contrapposizioni, gli interessi di tutti gli iscritti.

¹ DPR 328/2001

3 - Obiettivi del documento

Si ritiene che l'Ordine degli Ingegneri dovrebbe rappresentare un punto di riferimento presente in tutte le carriere professionali dei laureati in ingegneria, laurea sempre più sfaccettata che si sviluppa in campi innovativi che richiedono forte specializzazione tecnica, ma anche notevoli competenze relazionali e umane. Tale obiettivo appare oggi doverosi indirizzare anche alla figura dell'ingegnere dipendente per il quale, da quanto evidenziato nei capitoli che precedono, sembra siano state trascurate necessità e specifiche attitudini, nonché le difficili condizioni contrattuali che sono emerse in diversi casi esaminati, anche nella realtà ferrarese.

Il presente lavoro ha quindi i seguenti obiettivi, con particolare riguardo alla figura dell'ingegnere dipendente:

- individuare proposte/percorsi per valorizzare la figura dell'ingegnere nelle diverse funzioni professionali;
- fornire un supporto tecnico all'Ordine per lo sviluppo di nuovi servizi (aggiornamento normativo, obbligo formazione e crediti formativi, esercizio dell'attività libero-professionale, etc.).

Scopo del lavoro sarà anche quello di individuare strategie atte ad attrarre ingegneri che al momento non trovano utile e/o necessaria l'iscrizione, in quanto non esercitano la libera professione, offrendo lo spunto per un loro coinvolgimento attivo mediante iniziative di formazione di interesse e stimolo alla partecipazione alle attività delle Commissioni.

Si segnala che la sensibilità espressa anche dal CNI, con lo studio "Gli ingegneri che svolgono attività di lavoro dipendente in Italia" (c.r. 319) sopra richiamato, è stata ripresa da diversi ordini professionali, tra cui Parma, Modena, Bologna, Treviso, Torino, Bari e Venezia.

4 - Valorizzare la figura dell'ingegnere

Negli ultimi decenni si è assistito ad una frenetica crescita tecnologica del mondo produttivo, pubblico e privato, nonché nei servizi, di cui gli ingegneri sono stati spesso protagonisti senza però che questo determinasse una loro crescita professionale, anzi si è vista una graduale perdita di immagine e decadimento del ruolo a loro assegnato.

Questa difficoltà ha investito sia i liberi professionisti che i dipendenti, probabilmente con una maggiore evidenza per questi ultimi che sono spesso vincolati al rispetto di contratti nazionali e/o di comparto, nei quali non è mai stato possibile far valere una forza contrattuale per la promozione e la difesa del ruolo determinante che l'ingegnere svolge all'interno del mondo produttivo e dei servizi.

Si è verificata una progressiva perdita del ruolo professionale, con l'accesso all'impiego mediante qualifiche impiegatizie, la precarizzazione dei rapporti di lavoro e una conseguente penalizzazione delle qualità professionali dell'ingegnere. E questo nonostante esistano specifiche norme di legge, ad esempio la riforma Bassanini del 1997 o il Dlgs 165/2001, che prevedono una distinta disciplina per i dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione agli albi.

Si ritiene quindi doveroso affrontare alcuni temi attraverso i quali proporre un diverso atteggiamento dell'Ordine anche nell'affrontare tematiche di questa natura, ossia attraverso una revisione del Codice Deontologico, e una valutazione degli aspetti contrattuali e delle responsabilità che ricoprono gli ingegneri dipendenti, anche con l'istituzione di una specifica Commissione.

4.1 - Codice deontologico

L'attuale Codice deontologico dell'Ordine (Delibera n. 8/verb.3/2020 del Consiglio del 10.02.2020), pur non facendo espresso riferimento ad una precisa categoria professionale, appare rivolto prevalentemente alla figura dell'ingegnere libero professionista.

Al fine di poter essere garantiti di un uguale trattamento dei diversi settori in cui opera l'ingegnere (libero professionista, dipendente pubblico/privato, imprenditore) è auspicabile una revisione dei suoi contenuti.

4.2 - Gli ingegneri dipendenti: responsabilità e aspetti contrattuali

Il ruolo professionale degli ingegneri dipendenti è più che mai emergente, viste le normative in vigore che pongono tale figura al centro di una vastissima enucleazione di attività a cui sono connesse specifiche responsabilità, che possono non trovare riscontro nei profili di inquadramento contrattuali attuali, sia dal punto di vista delle specificità professionali che dell'adeguatezza della remunerazione.

L'ingegnere dipendente in base all'inquadramento contrattuale e alle deleghe assegnate potrà assumere diverse responsabilità civili e penali nei confronti del proprio datore di lavoro o dell'ente di appartenenza e nei confronti del cliente.

Parimenti l'ingegnere dipendente ha delle responsabilità deontologiche nei confronti dell'Ordine di appartenenza.

Qualora l'inquadramento contrattuale non preveda responsabilità nei confronti di terzi, l'ingegnere dipendente, non instaurando un rapporto diretto con il cliente finale, potrà non essere oggetto di responsabilità civili essendo queste ultime a carico del datore di lavoro. Per quanto concerne la responsabilità penale dell'ingegnere dipendente, trattandosi di materia prettamente giuridica, si ritiene che l'Ordine debba attivare seminari affinché siano fornite le nozioni basilari. Restano ferme in tutti i casi le responsabilità deontologiche nei confronti dell'Ordine di appartenenza.

Appare quindi necessario comprendere il procedimento logico-giuridico dell'inquadramento di un lavoratore subordinato attraverso:

- l'accertamento di fatto delle mansioni lavorative in concreto svolte;
- la richiesta di firma e responsabilità connesse;
- l'individuazione delle qualifiche e dei livelli previsti dalla contrattazione collettiva e delle relative declaratorie;
- la comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva.

In questi ambiti la professionalità dell'ingegnere dipendente deve essere tutelata tanto più se la selezione per la sua assunzione prevede tra i criteri di accesso alla mansione l'abilitazione e/o l'iscrizione all'Ordine. Troppo spesso si verificano situazioni nelle quali non viene valorizzata la figura dell'ingegnere, sia esso Iunior o con laurea Magistrale, ognuno con la propria specifica qualifica, rispetto a tecnici diplomati che vengono inquadrati con livelli e mansioni simili agli ingegneri.

In questo contesto l'Ordine, anche attraverso il CNI, può rappresentare un organo cerniera per gli ingegneri iscritti e il mondo sindacale e contrattuale, con l'obiettivo di portare al tavolo della contrattazione le istanze degli ingegneri dipendenti, sottolineandone ruoli, responsabilità e conseguente inquadramento.

L'Ordine, inoltre, anche attraverso il CNI, dovrebbe fare leva sulla sostanziale differenza che assume la qualifica accademica del laureato in ingegneria (Dottore magistrale o Iunior in ingegneria) e la qualifica

professionale dell'ingegnere abilitato e iscritto all'Ordine. Quest'ultimo infatti come evidenziato nella Circolare CNI 383/2011 è la sola figura che può fregiarsi del titolo professionale di Ingegnere.

È evidente quindi che è necessario fare cultura sulla sostanziale differenza tra la qualifica accademica e la qualifica professionale, differenza non in termini di competenze ma di garanzia di una professionalità certificata dall'iscrizione ad un Ordine professionale vigile. Questa diventa poi ancora più importante nella distinzione di ruoli e competenze e nella differenziazione tra l'Ingegnere e tutti gli altri professionisti tecnici. Ciascuno di essi ha infatti un percorso tecnico-scientifico che ne evidenzia capacità e competenze che vanno valorizzate e non livellate, costituendo tutte pezzi di una catena di montaggio necessaria allo sviluppo della carriera professionale.

Il ruolo degli ingegneri dipendenti potrà essere valorizzato anche attraverso la collaborazione con le relative Associazioni ove presenti sul territorio.

Nell'Allegato 1 vengono riportati ruoli, compiti e responsabilità degli ingegneri dipendenti.

4.3 - Commissione Ingegneri Dipendenti

Tutto quanto sopra riportato, per essere adeguatamente sviluppato ed avere un respiro sufficientemente ampio e propositivo, ha necessità di una apposita sede di discussione.

L'analisi dei dati, infatti, impone la necessità dell'istituzione della Commissione Ingegneri Dipendenti (pubblici e privati) al pari di altri ordini professionali quali ad esempio, sul territorio regionale, Bologna e Modena. L'istituzione della citata Commissione vuole essere una risposta forte ad una platea di iscritti numerosa e che ha la necessità di potersi confrontare per fare emergere esigenze e individuare soluzioni per le criticità di un settore in crescita.

4.4 - Creazione di una rete tra le Commissioni Ingegneri Dipendenti e le Associazioni di Ingegneri Dipendenti

Lo Studio del CNI già citato evidenzia che in molti casi l'iscrizione all'Albo non è solo una formalità ("obbligata" o meno) passiva, ma offre lo spunto per un coinvolgimento attivo degli ingegneri: il 27,1% frequenta le iniziative di aggiornamento organizzate dall'Ordine, il 10,8% è membro di commissioni organizzate dall'Ordine e il 4,4% è coinvolto nelle attività organizzate dalle Commissioni Ingegneri Dipendenti.

Prendendo spunto da tale analisi si ritiene interessante attivare una rete tra le Commissioni Ingegneri Dipendenti regionali e/o interregionali e le Associazioni Ingegneri Dipendenti, quali ad esempio Inaredis (Sindacato ingegneri e architetti dipendenti-liberi professionisti <https://inaredis.org/>) e Aspid (Associazione professionisti Ingegneri Dipendenti Torino <http://www.aspidto.it/>)

È pertanto fondamentale attivare questo canale di dialogo per portare l'Ordine ad essere rappresentativo e funzionale a tali professionisti.

5 - Come sviluppare nuovi servizi

L'Ordine degli Ingegneri di Ferrara garantisce al momento i seguenti servizi:

- firma digitale (convenzione);
- consulenza delegato Inarcassa;
- opinamento parcelle;
- Consiglio di Disciplina;
- formazione;
- Commissioni;
- pareri nell'ambito delle attività delle Commissioni;
- norme UNI (convenzione);
- corsi di lingua (convenzione con Wall Street English, Ferrara);
- altri servizi del CNI: MyIng (piattaforma per crediti formativi), WorkIng (piattaforma per offerte di lavoro), CertIng, RevIng.

Le Commissioni hanno un ruolo fondamentale per la vita dell'Ordine poiché trattano materie specialistiche, sviluppando linee di indirizzo, codici comportamentali e il piano della formazione annuale.

I prodotti delle Commissioni sono frutto dei lavori di specifici gruppi di esperti iscritti all'Ordine, che hanno lo scopo di fornire risposte tecniche al fine di omogeneizzare i comportamenti a garanzia di un livello minimo di prestazione sull'intero territorio provinciale.

Nell'ambito delle attività dell'Ordine al momento sono presenti dieci commissioni:

- Ingegneria forense, Etica e Deontologia
- Pareri
- Informatica
- Sicurezza, Prevenzione Incendi
- Lavori Pubblici
- Strutture, Protezione civile, Ricostruzione
- Edilizia privata, Urbanistica, Viabilità, Ambiente
- Impianti, Energia
- Industria 4.0
- Cultura, Giovani

Questo studio intende promuovere l'attivazione di servizi aggiuntivi al fine di rendere più fruibile e appetibile l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri soprattutto per i professionisti che operano nei settori meno rappresentati.

Con questo spirito si ritiene che gli argomenti di seguito riportati possano essere motivo di approfondimento:

1. aggiornamento normativo e norme tecniche;
2. aspetti legali e fiscali per gli ingegneri dipendenti che svolgono la libera professione;
3. offerta formativa;
4. Crediti Formativi Professionali;
5. catalogo dei servizi e convenzioni.

5.1 - Aggiornamento normativo e norme tecniche

Dalla fine degli anni Ottanta ad oggi l'adeguamento normativo alle Direttive europee ed alle norme ISO, EN, CEN è in costante evoluzione.

Le Direttive comunitarie e talune norme tecniche internazionali hanno assunto un ruolo cogente e la loro mancata o errata applicazione rappresenta un rischio per l'ingegnere, qualunque sia il suo ruolo.

La continua e rapida evoluzione tecnologica ed i continui mutamenti sociali impongono regole sempre nuove e necessità di adattare o normare settori prima non 'esistenti'.

La globalizzazione e la trasformazione dei processi produttivi e amministrativi hanno reso necessario abbandonare vecchi schemi e l'adozione di nuove soluzioni, richiedendo sforzi e professionalità non presenti sul mercato che vanno accompagnate da una formazione continua e adeguata al cambiamento.

L'Ordine si deve proporre quale cinghia di trasmissione tra gli iscritti ed i Comitati Nazionali degli Enti normatori:

- promuovendo la conoscenza e l'applicazione delle norme nazionali e internazionali;
- garantendo accesso agli iscritti ai lavori delle commissioni preposte alla promozione delle norme (ad esempio commissione cultura, commissione industria, commissione informatica, ecc.);
- proponendosi come interlocutore privilegiato per i Comitati Nazionali degli Enti normatori tramite le Commissioni preposte.

L'Ordine degli Ingegneri dovrà organizzare i lavori con uno specifico Gruppo di Lavoro trasversale "Norme", cooptando esperti di settore presenti nelle diverse commissioni per la promozione di nuove norme tecniche e l'aggiornamento normativo.

Inoltre, tale GdL dovrà lavorare a stretto contatto con tutte le Commissioni per garantire un adeguato programma formativo.

Si rimanda all'organizzazione del GdL per la definizione di struttura, prassi, ruoli e flussi informativi.

Nell'Allegato 2 è riportato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il richiamo di alcuni Organi normatori e Norme tecniche.

5.2 - Aspetti fiscali per gli ingegneri dipendenti che svolgono la libera professione

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 30344 del 18 dicembre 2017, ha stabilito che gli ingegneri dipendenti, quindi iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, in caso di attività libero professionali debbano versare ad Inarcassa il contributo integrativo e iscriversi presso la gestione separata INPS, ad esclusione delle prestazioni occasionali svolte per l'importo stabilito dalle norme in materia fiscale.

Dallo studio del CNI più volte citato è emerso che, tra i circa 3.500 ingegneri che hanno risposto al questionario, la quota che svolge attività libero professionale è circa il 21%. Sembra una prerogativa più maschile (21,8%) che femminile (15,9%) ed è molto più frequente tra gli ingegneri ultrasessantenni (35,6%) piuttosto che tra i giovani under 30 (solo il 14,3% svolge la libera professione), più nelle regioni meridionali (28,9%) che in quelle settentrionali (19,2% in quelle nord-occidentali, 17,8% in quelle nordorientali).

La quota di "dipendenti - liberi professionisti" aumenta sensibilmente tra i dipendenti pubblici (30,8%) ed in particolar modo tra i docenti, visto che circa 3 su 4 svolgono attività libero professionale.

Quasi due ingegneri su tre, tra coloro che svolgono la libera professione, motivano lo svolgimento di tale attività con il desiderio o la necessità di integrare il reddito di lavoro dipendente, esigenza particolarmente avvertita dai docenti (79,7%) e in generale dai dipendenti pubblici (72%).

Un'altra motivazione abbastanza sentita è la volontà di mettere a frutto le proprie competenze (46%), volontà assai ricorrente tra i dirigenti (61,7%) e tra gli ultrasessantenni (57,7%).

Diverse appaiono anche le condizioni alle quali devono sottostare gli ingegneri dipendenti pubblici e privati per poter svolgere la libera professione, come sintetizzato nella tabella che segue:

Possibilità, contenuta nel contratto, di svolgere attività libero professionale per tipologia di ente di appartenenza

	Tipologia ente/azienda			
	Ente/Azienda pubblica	Ente/azienda privata	Altro	Totale*
	%	%	%	%
Si	9,4	35,4	16,1	27,4
Si, ma solo previa autorizzazione	58,9	19,6	32,1	30,9
No	26,1	21,4	39,3	22,9
Non so	3,2	22,7	12,5	16,7
Non risponde	2,4	,9	,0	2,2
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

* nel totale sono compresi anche coloro che non hanno indicato la tipologia dell'ente presso cui lavorano

Fonte: Elaborazione Centro studi CNI, *Gli ingegneri dipendenti che svolgono attività di lavoro dipendente in Italia, 2013*

I dipendenti pubblici che intendono svolgere attività libero professionale devono rispettare le regole del contratto collettivo dell'Ente a cui appartengono. Le attività occasionali possono essere svolte a seguito di espressa autorizzazione, mentre per poter svolgere l'attività in regime ordinario devono essere attivate con il proprio Ente forme contrattuali in regime di part-time.

I più "liberi" in tal senso risultano i dipendenti privati, tanto che dallo studio è emerso che oltre il 35% può svolgere attività libero professionale senza alcuna autorizzazione, mentre il 20% circa lo può fare solo previo consenso del datore di lavoro; molto dipende dalla natura del contratto stipulato.

Potrebbe essere interessante riproporre il questionario del CNI² agli iscritti dell'Ordine di Ferrara per verificare le percentuali di ingegneri dipendenti interessati a svolgere anche la libera professione, e prevedere un servizio di informazioni di base per gli aspetti legali e fiscali, nonché gli aggiornamenti degli obblighi per coloro che fanno la doppia professione.

5.3 – Offerta formativa

È evidente che la multidisciplinarietà della figura dell'ingegnere dipendente richiede la necessità di ampliare il ventaglio dei corsi di formazione ai settori oggi meno rappresentati (ad esempio ambiente, industria, ecc.).

Come già sottolineato, anche le modalità normalmente utilizzate per lo svolgimento dei corsi di formazione non sono consone a chi svolge lavoro subordinato, in relazione alle evidenti difficoltà a seguire tali attività in orario di servizio.

Per tali ragioni si ritiene opportuna la nomina di un referente per il Consiglio che avrà il compito di rapportarsi con tutte le Commissioni per la predisposizione del piano formativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso, nonché di valutare la formazione "a distanza" e l'opportunità di individuare sedi consone e facilmente accessibili.

² L'indagine si è svolta nel 2012 mediante la somministrazione di un questionario online pubblicato sul sito del Centro Studi

È ragionevole pensare di effettuare un sondaggio tra gli iscritti per raccogliere le esigenze formative in modo che il Piano della Formazione possa integrare e valorizzare le competenze degli iscritti e non essere un mero strumento di acquisizione crediti.

5.4 – Crediti Formativi Professionali

Il tema dei Crediti formativi è senz'altro uno degli argomenti più critici che lamentano gli ingegneri dipendenti e che spesso porta anche alla decisione di non mantenere l'iscrizione all'Ordine professionale.

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sul [Bollettino Ufficiale del 15/07/2013 n. 13](#), il Regolamento del CNI relativo all'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento, per gli ingegneri è necessario possedere 30 CFP (Crediti Formativi Professionali) per svolgere la "professione" così come definita dall'art. 1, comma 1, lettera a, del DPR 137/2012.

Come stabilito dall'Art. 3 del Regolamento sopra citato i CFP si ottengono con:

- accredito iniziale al momento dell'iscrizione;
- attività di formazione professionale continua per l'apprendimento: non formale (art.4), informale (art.5) e formale (art.6).

È importante precisare che ogni anno vengono sottratti 30 CFP e che sono cumulabili fino a un massimo di 120 CFP, e che ai sensi dell'art. 3 comma 7 del Regolamento, i CFP non scendono sotto lo zero.

Qualora un iscritto abbia esercitato la "professione" senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Appare pertanto evidente che tale obbligo è cogente per il "professionista", come definito dell'art.1 comma 1 lettera b del DPR 137/2012.

Ne consegue che gli iscritti all'Albo degli Ingegneri che non esercitano la "professione" non rientrano nel novero dei "professionisti" cui fa riferimento il Regolamento, perciò non sono soggetti a sanzioni disciplinari né perdono il diritto di restare iscritti all'Albo al raggiungimento degli zero CFP.

Sarebbe pertanto necessario valutare un servizio di comunicazione agli iscritti in relazione ai crediti maturati, dando evidenza delle sanzioni a cui si potrebbe incorrere se venisse svolta la "professione" in assenza di adeguata formazione continua.

Sembra inoltre opportuno ottenere un chiarimento esplicito dal CNI in relazione al mancato obbligo per gli ingegneri iscritti all'Albo che non esercitano la "professione".

5.5 - Catalogo dei servizi e convenzioni

Gli iscritti all'Ordine possono usufruire dei vantaggi legati alle seguenti convenzioni:

- PEC - Posta Elettronica Certificata gratuita;
- firma digitale;
- norme UNI, a cui è possibile accedere dal proprio ufficio tramite una VPN (Virtual Private Network - Rete Privata Virtuale), riservata agli iscritti;
- norme CEI.

Prendendo spunto dalle possibili esigenze degli ingegneri dipendenti si propone di sviluppare un catalogo, da rendere disponibile sul sito web dell'Ordine che preveda l'offerta dei seguenti servizi per gli iscritti:

- pubblicazione curriculum;
- seminari con frequenza annuale su tematiche legali;
- seminari con frequenza annuale su tematiche fiscali;
- formazione continua, tramite l'organizzazione di corsi ed eventi in presenza e a distanza;
- promozione di convenzioni tra aziende/enti e Università per l'attivazione dei tirocini formativi, curriculari e post-universitari;
- sviluppo di una pagina FAQ sul sito istituzionale in cui riportare i quesiti di carattere generale pervenuti all'Ordine e le relative risposte, raggruppati per argomento.

CONCLUSIONI

Gli ingegneri dipendenti che partecipano alle attività della Commissione Ingegneria Forense, e che hanno elaborato il presente documento, hanno ravvisato una mancanza di rappresentatività all'interno dell'Ordine e una carenza di servizi a loro dedicata.

Il lavoro svolto, partendo dalla esposizione delle difficoltà e criticità che li riguarda, ha portato a stilare una serie di suggerimenti e proposte riguardanti i temi propri della specifica Commissione (responsabilità, deontologia), ma non solo, toccando anche quelli della valorizzazione della figura dell'ingegnere, degli aspetti contrattuali e fiscali, dell'offerta formativa e più in generale della necessità di incrementare i servizi offerti.

Obiettivi del documento, criticità e soluzioni proposte sono sintetizzati nella tabella che segue:

Obiettivo	Criticità	Soluzioni
Valorizzazione della figura dell'ingegnere dipendente	<ul style="list-style-type: none"> - Codice deontologico - Aspetti contrattuali degli ingegneri dipendenti - Assenza della Commissione Ingegneri Dipendenti - Scarsa partecipazione alla vita dell'Ordine 	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento Codice deontologico - Impegno dell'Ordine attraverso il CNI a sostenere le istanze in sede contrattuale (ruolo, responsabilità, inquadramento) - Istituzione della Commissione Ingegneri Dipendenti - Creazione della rete delle Commissioni e Associazioni degli Ingegneri Dipendenti - Svolgimento degli eventi d'interesse in orario pomeridiano e/o in modalità telematica
Nuovi servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento normativo e norme tecniche - Responsabilità degli ingegneri dipendenti - Aspetti fiscali per gli ingegneri dipendenti che svolgono la libera professione - Offerta formativa - Crediti Formativi Professionali - Catalogo dei servizi e convenzioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione di un GDL trasversale "Norme" - Istituzione di un servizio di informazione di base per gli aspetti legali - Istituzione di un servizio di informazione di base per gli aspetti fiscali e gli aggiornamenti - Nomina di un referente - Informazione agli iscritti sugli obblighi di mantenimento dei CFP, esclusioni e sanzioni - Ampliamento dell'offerta dei servizi

Allegato 1: Ruoli, compiti e responsabilità degli ingegneri dipendenti

Il personale dipendente, con laurea in ingegneria, viene incaricato di svolgere attività il cui ruolo, la responsabilità, gli obblighi e le pene in caso di violazione della norma non ottemperata sono stabilite dalla legge.

Per tutti quegli incarichi definiti dalla normativa andrebbero riconosciute agli ingegneri dipendenti particolari e/o ulteriori indennità o speciale inquadramento contrattuale, legato tra l'altro alla durata, alla complessità e al valore dell'incarico medesimo.

Si esaminano, nel successivo elenco esemplificativo e non esaustivo, la tipologia degli incarichi, le principali responsabilità e le fondamentali norme regolatrici.

Attività degli ingegneri nel campo civile

Progettista architettonico Il progettista architettonico è responsabile dell'osservanza delle norme di carattere urbanistico (PRG, piani di fabbricazione, PIP, ecc.) a livello generale e locale. Egli assevera il certificato di collaudo statico e risponde alla legittimità del titolo abilitativo.
Norme di riferimento: DPR 380/2001 D Lgs. 50/2016

Progettista degli impianti Il progettista degli Impianti progetta gli impianti nel rispetto delle relative normative di sicurezza
Norme di riferimento: tutte le normative di settore.

Progettista delle strutture Il progettista delle strutture è responsabile:

- delle strutture comunque realizzate;
- del corretto inserimento e posa in opera dei manufatti prefabbricati;
- dei calcoli strutturali comprendendo metodi e parametri.

Norme di riferimento: Legge 1086/71, Legge 64/1974, DPR 380/2001, NTC 2018, Circolare 7/2019

Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile Unico del Procedimento introdotto con la legge 241/90 ha in carico l'opera dalla sua concezione fino alla consegna. In particolare, è responsabile, nel rispetto della normativa:

- della fattibilità dell'opera;
- della progettazione dell'opera;
- dell'esecuzione dell'opera.

Verifica la conformità ambientale, paesistica, urbanistica.

Redige il documento preliminare di progettazione (DPP).

Valida il Progetto

Governa l'ufficio della direzione lavori.

Norme di riferimento: Legge 241/90, DPR 380/2001, D.lgs. 50/2016, NTC 2018, Circolare 7/2019, DPR 81/2008

Direttore dei Lavori Il Direttore dei Lavori garantisce la corretta realizzazione delle opere nel rispetto del contratto, del progetto e della normativa e più specificamente è responsabile:

- della validità e la conformità del progetto alle normative urbanistiche, impiantistiche e strutturali prima del deposito al genio civile
- della cantierabilità dell'opera
- della conformità dell'eseguito al progettato

- della conformità dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere
- del puntuale rispetto degli ordini di servizio da parte dell'impresa
- degli aspetti contabili con la corretta emissione degli SAL
- dell'organizzazione delle prove di collaudo statico

Il Direttore dei Lavori è coadiuvato dal direttore esecutivo e dall'ispettore di cantiere (figure subordinate al DL e che fanno parte dell'ufficio della direzione dei lavori a cui si associano relative responsabilità).

Norme di riferimento: Legge 1086/71, Legge 64/1974, D.lgs. 50/2016, DPR 380/2001, NTC 2018, Circolare 7/2019

**Collaudatore
Statico**

Il collaudatore statico accerta la perfetta e sicurezza delle strutture.

Tra i suoi compiti vi è quello di avallare il progetto e di disporre le prove di collaudo statico.

Norme di riferimento: Legge 1086/71, DPR 380/2001, NTC 2018, Circolare 7/2019

**Collaudatore
Tecnico
Amministrativo**

Il collaudatore tecnico amministrativo accerta l'esatta rispondenza dell'opera eseguita al contratto dal punto di vista tecnico che amministrativo.

Tra le sue responsabilità vi sono

Verificare l'esatta esecuzione in conformità del contratto, del progetto e della legge

La verifica della rispondenza dei risultati della contabilità e dei relativi documenti giustificativi con le opere realizzate

Norme di riferimento: D.lgs. 50/2016, DPR 380/2001, NTC 2018, Circolare 7/2019

**Responsabile
della Sicurezza
in fase di
Progettazione**

Il Responsabile della Sicurezza in fase di Progettazione è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti previsti all'art. 91 del D.lgs. 81/08

Redige il piano di sicurezza e di coordinamento, il fascicolo dell'opera, definisce il cronoprogramma dei lavori.

Norme di riferimento: D.lgs. 81/2008

**Responsabile
della Sicurezza
in fase di
Esecuzione**

Il Responsabile della Sicurezza in fase di Esecuzione, verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. 81/08.

Norme di riferimento: D.lgs. 81/2008

**Membro
Commissione
Accordo
Bonario**

Il Membro Commissione Accordo Bonario per la composizione delle riserve presentate dagli appaltatori nel corso dei lavori

Norme di riferimento: Codice di Procedura Civile, Codice di Procedura Penale, D.lgs. 163/2006, D.lgs. 50/2016.

**Consulente
Tecnico di Parte
nei
Procedimenti
giudiziari**

Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) rappresenta l'Azienda nei procedimenti giudiziari riguardo tutti gli aspetti tecnico ingegneristici e nel caso di infedeltà ai doveri professionali è punito con la reclusione da 1 a 3 anni (Art. 380 c.p.).

Norme di riferimento: Codice Civile, Codice di Procedura Civile, Codice Penale, Codice di Procedura Penale.

Attività degli ingegneri nel campo industriale

Ingegnere progettista meccanico, chimico, elettrico/elettronico, etc.

Il progettista meccanico/elettrico/elettronico/informatico è responsabile dell'osservanza delle norme nazionali ed internazionali. Responsabile di fronte alla legge dell'applicazione delle norme cogenti di settore e trasversali. Responsabile diretto nei confronti della società di appartenenza e di difetti dolosi a danno dei consumatori.

Norme di riferimento: UNI-ISO CEI-IEC CE

Direttore tecnico meccanico/elettrico/pneumatico

Il direttore tecnico è responsabile dell'osservanza delle norme nazionali ed internazionali. Responsabile di fronte alla legge dell'applicazione delle norme cogenti di settore e trasversali. Responsabile diretto nei confronti della società di appartenenza e di difetti dolosi a danno dei consumatori. Perseguibile penalmente in caso di danni al consumatore. Perseguibile dal datore di lavoro per danni di immagine e/o materiali derivanti da negligenza e/o mancata applicazione della normativa vigente. Responsabile della immissione sul mercato di prodotti 'difettosi' e/o non conformi.

Norme di riferimento: UNI-ISO CEI-IEC CE

Direttore Produzione

Il direttore della produzione è responsabile del personale addetto, degli impianti utilizzati e dei prodotti finiti. Sotto la sua responsabilità risultano sia aspetti sicurezza sul lavoro, sia sicurezza impianti, sia di prodotto. Ma anche tutela del patrimonio aziendale (Capex ed Opex) del quale deve rispondere agli azionisti.

Norme di riferimento: QSA - TUSL – Direttiva macchine – norme sindacali - DVR

Direttore Operations

Il direttore Operations ha mansioni in parti simili al direttore Produzione ma più ampie, ad esso sono delegate: produzione-logistica-approvvigionamenti-manutenzione impianti- investimenti produttivi. Amplia le responsabilità del direttore produzione verso un ambito più gestionale e strategico. Da questo punto di vista gli vengono riconosciute anche responsabilità di indirizzo strategico verso investimenti produttivi e/o di sito.

Norme di riferimento: QSA - TUSL – Direttiva macchine – norme sindacali - DVR

Direttore sistemi informativi

Il direttore dei sistemi informativi è responsabile della conduzione degli investimenti in ambito informatico, della corretta gestione della rete aziendale e della sicurezza dati da intrusioni interne/esterne. Di fondamentale importanza in periodi come l'attuale, nel quale la rete aziendale diventa il motore delle operations produttive e manageriali.

Direzione Tecnica-Produttiva-informatica

Le tre direzioni hanno la responsabilità dell'applicazione in azienda della cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Responsabilità strategica nei confronti degli investitori (shareholder) e di tutti gli interessati alle sorti aziendali (stakeholder). L'intempestiva applicazione delle nuove tecnologie e delle nuove interazioni tra flussi produttivi può portare ad effetti drammatici sulla vita aziendale (con prevedibili conseguenze negative).

Direttore della logistica / supply chain

Il direttore della logistica e della supply chain ha la responsabilità sugli approvvigionamenti aziendali (diretti alla produzione o indiretti per le altre necessità). Per corretto approvvigionamento si intende avere:

- il miglior pezzo
- al miglior prezzo
- alla migliore qualità
- al posto giusto
- al momento giusto: cioè ora (non prima non dopo)

Dalle attività di approvvigionamento dipendono la regolarità della produzione e dei servizi ancillari. Qualunque disfunzione crea un costo non dovuto e quindi un danno per l'azienda di cui l'ingegnere deve rispondere.

Direzione delle tecnologie	<p>Il direttore delle tecnologie, di solito un ingegnere tecnologo, ha la responsabilità di applicazione la 'giusta' tecnologia ai componenti/prodotti da realizzare. La giusta tecnologia non è mai raggiunta, è sempre un equilibrio delicato tra prestazioni-efficienza-efficacia-costo. Qualunque scostamento dalla soluzione ottimale (soluzione ottimale oggi ed ora) crea un costo non dovuto e quindi un danno per l'azienda di cui l'ingegnere deve rispondere.</p>
Direzione impianti	<p>Il direttore della manutenzione e degli impianti tecnologici, di solito un ingegnere della manutenzione, ha la responsabilità di mantenere in ottimo stato gli impianti affidatagli ed al limite di migliorarne il rendimento (non accettare mai il decadimento tecnologico e prestazionale). Dalle sue attività dipendono il regolare andamento dei flussi produttivi e quindi delle consegne. Tecniche di analisi ed interventi predittivi migliorano l'efficienza e garantiscono da fermate/guasti intempestivi. Qualunque disfunzione crea un costo non dovuto e quindi un danno per l'azienda di cui l'ingegnere deve rispondere.</p>
Direzione Assicurazione qualità	<p>La direzione qualità e/ o direzione assicurazione qualità (di solito sono due funzioni separate) ha la responsabilità di garantire gli standard aziendali su ogni procedura (produttiva o funzionale). L'assicurazione degli standard garantisce sia i manufatti dell'azienda sia l'operato del personale. Garantisce l'azienda agli occhi del mercato. Una società ben controllata è una società che ha una buona reputazione sul mercato e quindi un futuro meno incerto. Campagne di 'rientro' di manufatti sono nefasti per i costi subiti e per la cattiva reputazione acquisita. Stakeholder e shareholder sono molto sensibili a questo aspetto e l'ingegnere preposto alla funzione ne è chiamato a rispondere. Responsabilità quindi sia verso l'azienda sia verso la società circostante. Norme di riferimento: ISO 9001 e tutte le norme di prodotto.</p>
Direzione Sicurezza Ambiente	<p>La direzione Sicurezza Ambiente collabora con la direzione Assicurazione qualità per mantenere bassi rischi per gli operatori e per l'ambiente circostante. Come per la direzione assicurazione qualità le responsabilità dell'ingegnere sono di duplice natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● verso gli shareholder ● verso gli stakeholder. <p>In particolare, le responsabilità per malattia professionale possono manifestarsi anche dopo anni dagli eventi incauti. Norme di riferimento: ISO 14000 e norme cogenti sulla sicurezza dei lavoratori, unite a tutte le norme di tipo</p>
Direzione Generale / Direzione BU	<p>Non di rado il direttore generale di una azienda manifatturiera oppure di una <i>business unit</i> è un ingegnere. Le sue responsabilità sono legate al risultato operativo dell'azienda non trascurandone la crescita e la sostenibilità- Come per altre figure professionali la responsabilità dell'ingegnere preposto sono di duplice natura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● verso gli shareholder ● verso gli stakeholder. <p>Possono divenire anche di natura penale qualora si manifestino negligenza e/o dolo per azioni o comportamenti penalmente rilevanti.</p>

Allegato 2: Enti normatori e norme tecniche

Segue un elenco esemplificativo e non esaustivo degli organi normatori e delle norme tecniche:

UNI Ente italiano di Normazione

È l'ente nazionale preposto alla emissione di norme tecniche riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione Europea e da parte delle organizzazioni **CEN ed ISO**, che elaborano le norme rispettivamente a livello europeo e mondiale.

CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano

È l'ente italiano di normazione per l'elettrotecnica, l'elettronica e le telecomunicazioni, preposto alla definizione degli standard in materia di elettricità ed elettronica. Riconosciuto dallo Stato italiano e dall'Unione Europea e parte delle organizzazioni IEC **Commissione Elettrotecnica Internazionale** (*International Electrotechnical Commission*).

Sistema di gestione integrato – Qualità – Sicurezza- Ambiente QSA

Enorme importanza hanno assunto norme di carattere ancillare, ma pur sempre cogenti. Anche queste normative sono a carattere internazionale (**ISO**) e recepite dai vari stati membri. Principali riferimenti:

- [ISO 9000](#) per i sistemi di [gestione della qualità](#)
- [ISO 14000](#) per i sistemi di [gestione ambientale](#)
- [UNI CEI EN ISO 50000](#) per i sistemi di [gestione dell'energia](#)
- [ISO 45001](#) per i sistemi di [gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro](#)
- [SA 8000](#) *impatto sull'etica e sul sociale (emessa dal SAI)*
- [ISO 27000](#) per i sistemi di [gestione della sicurezza delle informazioni](#)
- [ISO 19600](#) per i sistemi di [gestione della conformità \(legislativa\)](#)

Direttiva macchine – 2006/42/CE

La **Direttiva Macchine** è una **direttiva europea** che si applica a macchine fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento, anche se alcune macchine restano però escluse dal campo d'applicazione di tale direttiva (vengono applicate normative specifiche cosiddette di 'tipo').

La marcatura **CE** è **obbligatoria** per chi immette sul mercato all'interno della Comunità Europea un prodotto che rientra nella definizione di macchina.

UNA MACCHINA SENZA MARCATURA "CE" È UNA MACCHINA ILLEGALE.

Anche la direttiva macchine, in continua evoluzione, si basa sull'apporto di comitati nazionali e comitato UE. I vari stati membri ne attuano l'applicazione.

Bibliografia

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri “Gli ingegneri che svolgono attività di lavoro dipendente in Italia” - aprile 2014

Circolare CNI 383/2011

Documento Ingegneri Dipendenti, Congresso Nazionale degli ordini Provinciali a Torino, Assemblea Presidenti del 7 settembre 2010

Identità e ruolo degli ingegneri dipendenti nella pubblica amministrazione che cambia, Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri, febbraio 2004

Evoluzione della professione di ingegnere e degli organi di rappresentanza, INGENIO – WEB.it, Balugani Pietro, 2 dicembre 2020

Sitografia

https://www.fondazionecni.it/images/pubblicazioni/quaderni/ruolo_ingegneri_dipendenti_a0e2b.pdf

<https://www.studiocataldi.it/articoli/18105-la-responsabilita-dell-ingegnere.asp>

<http://www.ordineingegneri.ve.it/index.php?framedx=%2Fdomande-e-risposte%2Fdomande.php%3Fidq%3D9>



Commissione Ingegneria Forense, Etica e
Deontologia dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ferrara

Responsabilità e deontologia degli ingegneri dipendenti

**Commissione Ingegneria Forense
4 maggio 2021**

maggio '21

1



Schema del documento



```
graph TD; A[Introduzione] --- B[I ruoli dell'Ingegnere dipendente]; B --- C[Obiettivo del documento]; C --- D[Valorizzare la figura dell'Ingegnere dipendente]; C --- E[Come sviluppare nuovi servizi]; C --- F[Conclusioni]; F --- G[Allegato 1]; G --- H[Allegato 2];
```

Introduzione

I ruoli dell'Ingegnere dipendente

Obiettivo del documento

Conclusioni

Allegato 1

Allegato 2

Valorizzare la figura dell'Ingegnere dipendente

Come sviluppare nuovi servizi

maggio '21

2



Introduzione



Studio pubblicato dal CNI (c.r. 319) di aprile 2014:
 “Gli ingegneri che svolgono attività di lavoro dipendente in Italia”

↓

Differenze tra i dipendenti privati e quelli pubblici

Criticità:

- ✓ Collocazione contrattuale
- ✓ Formazione
- ✓ Rapporti con l’Ordine
- ✓ Richiesta di tutelare la figura dell’ingegnere dipendente

maggio '21


3



Introduzione


“COME CAMBIA L’INGEGNERIA A FERRARA - Statistiche sull’Albo degli Ingegneri della Provincia di Ferrara”

Anno 2000



Professione	Percentuale
LIBERI PROFESSIONISTI	44%
DEPENDENTE PRIVATO	34%
DEPENDENTE PUBBLICO	13%
DOCENTI, DOTTORANDI, REGULATORE	7%

Anno 2020



Professione	Percentuale
LIBERI PROFESSIONISTI	48%
DEPENDENTE PRIVATO	31%
DEPENDENTE PUBBLICO	14%
DOCENTI, DOTTORANDI, REGULATORE	7%

Tra il 2000 e il 2020 si vede un aumento del 4% dei liberi professionisti, l’ingresso degli imprenditori che rappresentano il 2% degli iscritti e una diminuzione del 5% degli ingegneri dipendenti privati e del 2% dei docenti e un lieve aumento (inferiore all’1%) dei dipendenti pubblici.

maggio '21

4



I ruoli dell'ingegnere dipendente

Gli ingegneri dipendenti sono la categoria che ha visto la maggiore diminuzione degli iscritti nell'arco del periodo analizzato (2000-2020).

Gli Ingegneri dipendenti si dividono in due distinti gruppi:

- ingegneri dipendenti di Pubbliche Amministrazioni o Aziende pubbliche, tra cui i docenti
- ingegneri che esercitano attività come dipendenti in aziende private

↓

Necessità di abilitazione e/o iscrizione all'Albo e conseguente inquadramento contrattuale.

maggio '21

5




Obiettivi del documento

-  Individuare proposte/percorsi per valorizzare la figura dell'ingegnere nelle diverse funzioni professionali
-  Fornire un supporto tecnico all'Ordine per lo sviluppo di nuovi servizi


Inoltre lo scopo del lavoro sarà anche quello di **individuare strategie** atte ad **attrarre ingegneri** che al momento non trovano utile e/o necessaria l'iscrizione.

maggio '21

6



7



8

Responsabilità e aspetti contrattuali



Responsabilità dell'ingegnere dipendente:



- in base all'inquadramento contrattuale e alle deleghe assegnate
- responsabilità deontologiche nei confronti dell'Ordine
- responsabilità penale personale

Appare necessario comprendere l'inquadramento di un lavoratore subordinato attraverso:



- l'accertamento di fatto delle mansioni lavorative in concreto svolte
- la richiesta di firma e responsabilità connesse
- l'individuazione delle qualifiche e dei livelli previsti dalla contrattazione collettiva e delle relative declaratorie
- la comparazione tra le mansioni di fatto svolte dal dipendente e quelle previste dalla contrattazione collettiva



L'Ordine dovrebbe attivare dei seminari per fornire le nozioni basilari in materia di responsabilità civile e penale per l'ingegnere dipendente.

9

Responsabilità e aspetti contrattuali



La professionalità dell'Ingegnere dipendente deve essere tutelata e l'Ordine, anche attraverso il CNI, può rappresentare un organo cerniera per gli ingegneri iscritti e il mondo sindacale e contrattuale.



L'Ordine attraverso il CNI dovrebbe fare leva sulla sostanziale differenza che assume la qualifica accademica del laureato in ingegneria e la qualifica professionale dell'ingegnere abilitato e iscritto all'Ordine.



E' necessario fare cultura sulla differenza tra la qualifica accademica e la qualifica professionale.



Importante la distinzione di ruoli e competenze e la differenziazione tra l'Ingegnere e tutti gli altri professionisti tecnici: **competenze da valorizzare e non livellare**

maggio '21

10

Commissione Ingegneri Dipendenti



L'analisi dei dati impone una vera riflessione:

- necessità dell'istituzione della Commissione Ingegneri Dipendenti (pubblici e privati)



L'istituzione della Commissione vuole essere una **risposta forte ad una platea di iscritti numerosa** e che ha la necessità di potersi confrontare per fare emergere esigenze e individuare soluzioni per le criticità di un settore in crescita.

maggio '21

11

Creazione di una rete tra le Commissioni e le Associazioni

Lo Studio del CNI evidenzia che, in molti casi, l'iscrizione all'Albo non è solo una formalità passiva, ma offre lo spunto per un coinvolgimento attivo degli ingegneri.

Prendendo spunto da tale analisi si ritiene interessante attivare una rete tra:



- le Commissioni Ingegneri Dipendenti regionali e/o interregionali
- e le Associazioni Ingegneri Dipendenti



È pertanto fondamentale attivare questo canale di dialogo per portare l'Ordine ad essere rappresentativo e funzionale a tali professionisti.

maggio '21

12

Come sviluppare nuovi servizi

SVILUPPO

Linee di indirizzo
Codici comportamentali
Piano della formazione annuale



Le Commissioni garantiscono un livello minimo di prestazione sull'intero territorio provinciale

INTERESSE

Si promuove l'attivazione di servizi aggiuntivi al fine di rendere più fruibile l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri soprattutto per i professionisti che operano nei settori meno rappresentati.

FUTURI ARGOMENTI

1. Aggiornamento normativo e norme tecniche
2. Aspetti legali e fiscali per gli ingegneri dipendenti che svolgono la libera professione
3. Offerta formativa
4. Crediti Formativi Professionali
5. Catalogo dei servizi e convenzioni



maggio '21

13

Aggiornamento normativo e norme tecniche



Le Direttive comunitarie e norme ISO, EN, CEN sono in costante evoluzione assumendo un ruolo cogente e la loro mancata o errata applicazione rappresenta un rischio per l'ingegnere, qualunque sia il suo ruolo.



L'Ordine si deve proporre quale **cinghia di trasmissione** tra gli iscritti ed i Comitati Nazionali degli Enti normatori organizzando i lavori con uno specifico **Gruppo di Lavoro trasversale "Norme"**:

- promuovendo la conoscenza e l'applicazione delle norme nazionali e internazionali
- garantendo accesso agli iscritti ai lavori delle commissioni preposte alla promozione delle norme (ad esempio commissione cultura, commissione industria, commissione informatica, ecc.)
- proponendosi come interlocutore privilegiato per i Comitati Nazionali degli Enti normatori tramite le Commissioni preposte

maggio '21

14

Aspetti fiscali per gli ingegneri dipendenti che svolgono la libera professione



La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 30344 del 18 dicembre 2017, ha stabilito che gli ingegneri dipendenti, quindi iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, in caso di attività libero professionali debbano versare ad Inarcassa il contributo integrativo e iscriversi presso la gestione separata INPS, ad esclusione delle prestazioni occasionali svolte per l'importo stabilito dalle norme in materia fiscale.



COSA FARE:



- Riproporre il questionario del CNI agli iscritti dell'Ordine di Ferrara
- Verificare le percentuali di ingegneri dipendenti interessati a svolgere anche la libera professione
- Prevedere un servizio di informazioni di base per gli aspetti legali e fiscali, nonché gli aggiornamenti degli obblighi per coloro che fanno la doppia professione

maggio '21

15

Offerta formativa



La multidisciplinarietà della figura dell'ingegnere dipendente richiede la necessità di ampliare il ventaglio dei corsi di formazione ai settori oggi meno rappresentati

Le modalità normalmente utilizzate per lo svolgimento dei corsi di formazione non sono ottimali per gli ingegneri dipendenti, a causa delle difficoltà per seguire tali attività in orario di servizio, per cui si richiede di valutare la

«**FORMAZIONE A DISTANZA**»

e

«**INDIVIDUARE SEDI FACILMENTE ACCESSIBILI**»



maggio '21

16



Crediti Formativi Professionali



Il tema dei Crediti formativi è senz'altro uno degli argomenti più critici che lamentano gli ingegneri dipendenti e che spesso porta anche alla decisione di non mantenere l'iscrizione all'Ordine professionale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento, per gli ingegneri è necessario possedere **30 CFP** (Crediti Formativi Professionali) sono cumulabili fino a un massimo di **120 CFP**, per svolgere la "professione" così come definita dall'art. 1, comma 1, lettera a, del DPR 137/2012.

Gli iscritti all'Albo degli Ingegneri che

«NON ESERCITANO LA "PROFESSIONE"»

non rientrano nel novero dei "professionisti" e non sono soggetti a sanzioni disciplinari né perdono il diritto di restare iscritti all'Albo al raggiungimento degli zero CFP.



maggio '21

17



Catalogo dei servizi e convenzioni



FIRMA DIGITALE

CONVENZIONI ATTUALI

PEC - Posta Elettronica Certificata gratuita





Norme **UNI**, accessibili con VPN (Virtual Private Network - Rete Privata Virtuale)

Norme **CEI**



FUTURI SERVIZI
da approvare

- pubblicazione curriculum;
- seminari con frequenza annuale su tematiche legali;
- seminari con frequenza annuale su tematiche fiscali;
- formazione continua, tramite l'organizzazione di corsi ed eventi in presenza e a distanza;
- promozione di convenzioni tra aziende/enti e Università per l'attivazione dei tirocini formativi, curriculari e post-universitari;
- sviluppo di una pagina FAQ sul sito istituzionale come hanno già fatto altri Ordini professionali.

maggio '21

18

Conclusioni

Obiettivi del documento, criticità e soluzioni proposte sono sintetizzati in una tabella conclusiva.



Obiettivo	Criticità	Soluzioni
coinvolgimento degli ingegneri dipendenti nella vita dell'Ordine, stimolo ad iscriversi all'Ordine, istituzione della Commissione dipendenti;		
impegno dell'Ordine attraverso il CNI a sostenere le istanze in sede contrattuale (ruolo, responsabilità, inquadramento);		
offerta formativa, maggior ventaglio di tematiche da affrontare e diversificazione delle modalità (orari, tempi, sede);		
CFP per gli ingegneri dipendenti, esclusioni e sanzioni: chiarimenti;		
nuovi servizi e una rete tra le Commissioni Ingegneri Dipendenti regionali e/o interregionali e le Associazioni Ingegneri Dipendenti.		

I punti salienti:



✓ coinvolgimento degli ingegneri dipendenti nella vita dell'Ordine, stimolo ad iscriversi all'Ordine, istituzione della Commissione dipendenti;



✓ impegno dell'Ordine attraverso il CNI a sostenere le istanze in sede contrattuale (ruolo, responsabilità, inquadramento);



✓ offerta formativa, maggior ventaglio di tematiche da affrontare e diversificazione delle modalità (orari, tempi, sede);

✓ CFP per gli ingegneri dipendenti, esclusioni e sanzioni: chiarimenti;

✓ nuovi servizi e una rete tra le Commissioni Ingegneri Dipendenti regionali e/o interregionali e le Associazioni Ingegneri Dipendenti.

maggio '21

19

Grazie per l'attenzione

Gruppo di Lavoro:

Ing. Marco Antonini
 Ing. Adele Lo Monaco
 Ing. Antonino Marici
 Ing. Annalisa Fortini
 Ing. Giulia Lupi
 Ing. Paola Magri

Coordinamento del Consigliere Referente per il Consiglio dell'Ordine
 Ing. Massimo Montrucchio



maggio '21

20